

Circolare 11/2020

DOCUMENTO COMMERCIALE (EX SCONTRINO FISCALE)

Gentile cliente,

lo scorso 1° gennaio 2020 è entrato in vigore, per tutti gli esercenti attività commerciali al minuto e assimilate, a prescindere dal volume d'affari realizzato, l'obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri.

Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri ha effetti diretti su specifici adempimenti operativi.

In particolare, sostituisce:

- la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, co. 1, del DPR 633/1972 (la quale resta comunque possibile su base volontaria);
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima rispettato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

DOCUMENTO COMMERCIALE:

Gli operatori IVA, in obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza commerciale (documento commerciale), contenente i medesimi dati dello scontrino fiscale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (art. 17 del DL n. 119/2018).

La nuova normativa, però, portata dall'articolo 2, del DM 7/12/2016, prevede che "Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni: ... f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC)"

Rispetto al passato, quindi, il documento che certifica i corrispettivi (oggi DOCUMENTO COMMERCIALE, ieri scontrino fiscale) deve riportare una descrizione dei beni e servizi ceduti.

E' importante che verifichiate che i documenti commerciali che state emettendo, quindi, rilevino questo dato, per evitare di incorrere in problematiche a seguito di controlli degli organi fiscali competenti.

Si fa presente che qualora il documento commerciale sia integrato con il codice fiscale del cliente, esso assume valenza fiscale e consente la detrazione della relativa spesa (qualora sia previsto).

Si allegano:

Studio Romeo

*via Valformazza 17 - 20811 Cesano Maderno (Mb)
Tel: 0362/550666 - Fax: 0362/551735
e-mail: romeo@studioromeo.it*

- Layout di documento commerciale
- Informativa Euroconference
- Testo normativo DM 7/12/2016

Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'obbligo alla certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti non obbligati all'emissione della fattura;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale è stata conferita delega al Governo, alla lettera d), per introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché, alla lettera g), per prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, che prevede, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2015 nonché l'art. 3, comma 4, che prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei termini e delle modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2015 e recante «Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, di attuazione del citato art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014, recante disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Emissione del documento commerciale

1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

3. Il documento commerciale è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

Art. 2.

Caratteristiche del documento commerciale

1. Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) data e ora di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- d) numero di partita IVA dell'emittente;
- e) ubicazione dell'esercizio;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
- f) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Art. 3.

Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale

1. Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo

IVA

La descrizione dei beni e servizi nel nuovo “documento commerciale”

di **Cristoforo Florio**

Con il nuovo “scontrino telematico” le ben note **diciture generiche preimpostate sui registratori di cassa** quali, ad es., “reparto 1”, “reparto 2” e “reparto 3”, che comparivano sugli scontrini fiscali cartacei e talora adottate dagli operatori per distinguere operazioni con aliquote diverse oppure per operare una rudimentale tracciatura delle diverse tipologie di beni e/o servizi venduti, sono **destinate a sparire** in conseguenza degli obblighi introdotti dall'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

Ai sensi di tale norma, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e le attività assimilate** di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/72](#) (soggetti per i quali non vi è obbligo di emissione della fattura, se non su richiesta del cliente) **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Peraltro, tale obbligo risulta già in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti **con un volume d'affari superiore a euro 400.000**.

Per espressa previsione del sopra richiamato **articolo 2**, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono **gli obblighi di registrazione dei corrispettivi** di cui all'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) e **le modalità di assolvimento degli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi** ex [articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#) e al **D.P.R. 696/1996**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

In merito agli obblighi di certificazione, va evidenziato che – ai sensi del citato **articolo 12** – i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, **devono essere certificati** mediante il rilascio della **ricevuta fiscale** ([articolo 8 L. 249/1976](#)) oppure dello **scontrino fiscale** (**L. 18/1983**).

Con il [D.M. 30.03.1992](#), il Ministero delle finanze aveva stabilito che la **ricevuta fiscale** doveva obbligatoriamente contenere **la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione** (articolo 2); diversamente, veniva disposto che lo **scontrino fiscale “manuale”** doveva essere datato e rilasciato per ciascuna operazione, riportando “(...) *ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o domicilio fiscale, numero della partita Iva dell'emittente (...)*” e “(...) *corrispettivi specifici e ammontare*”

complessivo dell'operazione (...), **senza alcuna indicazione in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati (articolo 4).**

E non era cambiata tale differenziazione di contenuto informativo tra la ricevuta fiscale e lo scontrino neanche con il successivo **D.M. 23.03.1983**, recante norme di attuazione delle disposizioni relative all'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti di **rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.**

Nel contenuto obbligatorio dello scontrino emesso tramite il registratore di cassa, infatti, **non veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati**; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa **deve contenere le seguenti indicazioni:**

1. ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
2. numero di partita Iva dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
3. **dati contabili** (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
4. data, ora di emissione e numero progressivo e
5. logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale.

Tutto quanto sopra premesso, il **[comma 5 dell'articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#)** ha fatto rimando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione di **tipologie di documentazione idonee** a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni, **in sostituzione della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale.**

A seguito di tale previsione è stato emanato il **[D.M. 07.12.2016](#)** con il quale è stato stabilito che i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate di cui all'**[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)** **devono documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale**, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli **[articoli 21](#)** e **[21-bis del D.P.R. 633/1972](#)**.

Ai sensi dell'**[articolo 2](#)** del richiamato decreto ministeriale il documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, **la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.**

Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:

- **data e ora di emissione,**
- **numero progressivo,**
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'**emittente,**
- **numero di partita Iva** dell'emittente,
- **ubicazione** dell'esercizio
- ammontare del **corrispettivo** complessivo e di quello pagato.

Dunque, dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti già obbligati all'emissione del documento commerciale) **il documento commerciale** (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) **dovrà obbligatoriamente indicare** dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: **la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi**.

Al di là della formulazione normativa diversa rispetto ai precedenti obblighi di contenuto della ricevuta fiscale (per la quale era richiesta la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati) resta fuori di dubbio che il nuovo “documento commerciale” ha una **maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale** e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro **registratori telematici** e delle relative voci da “battere” che – alla luce di quanto precede – **non potranno più essere generiche**.

Non solo, ma occorrerà anche valutare attentamente gli **aspetti connessi agli accertamenti tributari**, dal momento che, rispetto al passato, l'Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà **accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio** nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.



Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO
E IL COLLEGATO FISCALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Contenuto del documento commerciale

Entrando nell'operatività, andiamo ad analizzare il contenuto ed il *layout* del documento commerciale, aspetti che, come si è detto, sono stati stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

<p>Ottica "XXXXX" di COGNOME E NOME P.I. 00000000000 Via XXXXXXX, Y Roma (RM), 00100</p>		
<p>DOCUMENTO COMMERCIALE di vendita o prestazione</p>		
DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
Prodotto "A"	22%	160,65
Sconto	22%	-10,65
Prodotto "B"	4%	50,00
n.5 * 10,00		
Prodotto "C"	ES*	100,00
Subtotale		300,00
TOTALE COMPLESSIVO		300,00
di cui IVA		28,98
Pagamento contante		210,00
Pagamento elettronico		100,00
Non riscosso		0,00
Resto		10,00
Importo pagato		300,00
*ES = Esente		
<p>14-12-2016 12:54 DOCUMENTO N. 0002-0003</p>		
<p>C.F. Cliente XXXYYY00X00Y000Y</p>		
<p>RT 25IAT123456</p>		
<p>Arrivederci e Grazie!</p>		

Il documento commerciale riporta:

- gli identificativi del soggetto emittente;
- la locuzione *standard* **documento commerciale di vendita o prestazione**;
- la descrizione dei **beni ceduti** o dei **servizi resi**;
- l'aliquota applicabile (o la natura operazione, se l'imposta non è presente);

- il totale complessivo con separata indicazione della quota parte riferibile all'IVA;
- la somma che risulta essere stata pagata in contanti;
- la somma che risulta incassata con moneta elettronica;
- l'importo non riscosso;
- il resto;
- l'importo pagato;
- la data e ora di emissione;
- il numero progressivo del documento commerciale;
- l'eventuale codice fiscale del cliente (necessario affinché il documento abbia valore fiscale per l'acquirente, e non solo valore di quietanza);
- l'identificativo del Registratore Telematico tramite il quale il documento commerciale è stato emesso.

Sono inoltre lasciate a disposizione alcune righe per messaggi personalizzati, quali ad esempio promozioni.



Attenzione

Viene previsto l'inserimento nel documento commerciale della descrizione dei **beni ceduti** o dei **servizi resi**, pertanto si ritiene che non sia più possibile utilizzare definizioni troppo generiche, come avveniva con gli scontrini fiscali. Ad esempio, dovranno essere catalogati distintamente caffè, cappuccini e the, non potendosi indicare genericamente "caffetteria".

Quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi certificate dal documento commerciale non sono soggette ad IVA, il documento stesso riporta specifiche codifiche che vengono utilizzate per indicare se l'operazione sia Esclusa, Non soggetta, Non imponibile, Esente, soggetta a Regime del margine o Operazione non IVA.

Di seguito la tabella riportante le codifiche di natura operazione vevoli in ambito di documento commerciale, con le relative descrizioni. Si noti che in seconda colonna il prospetto riporta anche il codice natura da utilizzarsi, nella medesima situazione, laddove l'operazione venga certificata mediante emissione di fattura elettronica.

In sintesi, le tipologie di "motivazioni" per le quali l'IVA non viene esposta sono le medesime in ambito corrispettivi elettronici e fattura elettronica.

CODIFICHE			
4.1.2 <Natura>			Dicitura da stampare
*EE	N1	escluse ex art. 15	Esclusa
*NS	N2	non soggette	Non soggetta
*NI	N3	non imponibili	Non imponibile
*ES	N4	esenti	Esente
*RM	N5	regime del margine	Regime del margine
*AL	N6	Altro non IVA	Operazione non IVA